PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Commissione per i problemi economici e monetari

Audizione pubblica

L'INTERCETTAZIONE DA PARTE DEI SERVIZI SEGRETI USA DEI DATI CONCERNENTI I BONIFICI BANCARI EFFETTUATI ATTRAVERSO IL SISTEMA SWIFT [1]

Mercoledì, 4 Ottobre 2006 dalle 9.00 alle 12.30

Parlamento europeo,
Edificio Altiero Spinelli, Sala 3E2
Rue Wiertz 60, Bruxelles

09.00 – 09.00 - **Allocuzioni introduttive** dei presidenti delle commissioni ECON e LIBE – On. Pervenche Berès e On. Jean-Marie Cavada.

09.00 – 09.25 - **SWIFT**
Sig.ra Blanche Couteaux (Consigliere Generale) e
Sig. Francis Vanbever (Direttore finanziario)

09.25 – 09.40 - **Banca centrale europea**
Sig. Jean-Claude Trichet (Presidente)

09.40 – 09.55 - **Banca Nazionale del Belgio**
Sig. Peter Praet (Direttore della BNB)
Sig. Joseph De Wolf (Capo del Dipartimento giuridico) e
Sig. Johan Pissens (Capo del Dipartimento di sorveglianza)

09.55 – 10.45 - **Sessione di domande e risposte**

[1] Sulla base di una risoluzione del Parlamento europeo sull'intercettazione da parte dei servizi segreti americani dei dati concernenti i bonifici bancari effettuati attraverso il sistema SWIFT, approvata il 6 luglio 2006.

10.45 – 10.55 - **Gruppo di lavoro, Articolo 29**
Sig. Peter Schaar (Presidente del gruppo di lavoro)

10.55 – 11.05 - **Commissione europea**
Sig. Alain Brun (Capounità Protezione dei dati, Commissione UE)

11.05 – 11.15 - **Garante europeo della protezione dei dati**
Sig. Peter Hustinx

11.15 – 11.25 - **Senato belga**
Sig.ra Anne-Marie Lizin (Presidente)

11.25 – 12.25 - **Sessione di domande e risposte**

12.25 – 12.30 - Conclusioni dei presidenti

12.30 – 13.00 - Conferenza stampa

NOTA ESPLICATIVA

Nel giugno 2006, i mezzi di informazione europei e statunitensi hanno rivelato l'esistenza del Terrorist Finance Tracking Program, istituito dall'amministrazione statunitense, che ha consentito alle autorità statunitensi di accedere ad una parte dei dati finanziari registrati dalla SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications).

Le informazioni SWIFT cui miravano le ricerche delle autorità statunitensi, che oggi vanno nel nome della lotta contro il terrorismo, riguardano potenzialmente centinaia di migliaia di cittadini dell'UE. Pare che talune banche centrali fossero a conoscenza del programma e venissero tenute al corrente dalla SWIFT.

Nel luglio 2006, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione in cui chiedeva alla commissione per le libertà civili e alla commissione per i problemi economici e monetari di tenere un'audizione congiunta con le parti pubbliche e private interessate alla questione per appurare di quali informazioni potessero disporre.

GLI OBIETTIVI GENERALI DELL'AUDIZIONE SONO PERTANTO:

1. ***verificare il quadro giuridico della raccolta dei dati da parte della SWIFT ai sensi rispettivamente del diritto statunitense, di quello della CE e dell'Unione, nonché del diritto nazionale***

2. ***determinare le informazioni di cui potevano disporre le parti in causa al fine di***
   - ***stabilire se i regolamenti relativi alla protezione dei dati siano stati rispettati***
   - ***stabilire se possano esistere vuoti legislativi nei regolamenti relativi alla protezione dei dati***

* * *

1. Il quadro giuridico

Cfr. Punto 1.

2. Per determinare le informazioni di cui le parti in causa potevano disporre

La SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) è una società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Belgio, che fornisce sistemi sicuri di messaggistica in più di 200 paesi ed a più di 7500 istituti finanziari (banche, mediatori, responsabili degli investimenti, infrastrutture dei mercati). SWIFT è posseduta e controllata dai suoi membri.

Poiché la SWIFT non è né una banca, né un sistema di pagamento o regolamento, essa non è assoggettata alle banche centrali o alle autorità di vigilanza bancaria. Tuttavia, un vasto e crescente numero di importanti sistemi di pagamento dipende ormai dalla SWIFT che ha così acquisito un carattere sistemico. Per questo motivo, le banche centrali del gruppo dei 10 (G10) hanno elaborato un sistema cooperativo di vigilanza della SWIFT con a capo la Banca Nazionale del Belgio, visto che la SWIFT ha sede in tale paese.

OBIETTIVO DELL'AUDIZIONE

- ***acquisire informazioni sulla richiesta delle autorità statunitensi (portata, data, sviluppi), sul trattamento della richiesta da parte della SWIFT, sul quadro esatto della trasmissione dei dati***
- ***conoscere la valutazione di tale richiesta da parte della SWIFT dal punto di vista della conformità***
- ***acquisire informazioni sulle autorità europee e non europee che erano tenute informate in merito al programma dalla SWIFT e sulle loro reazioni a tale informazione***
- ***conoscere la valutazione, da parte della Banca Nazionale del Belgio, quanto ai rischi che la conoscenza dei dati trasferiti poteva comportare***

Banca Nazionale del Belgio (BNB):
La Banca Nazionale del Belgio è la principale autorità di vigilanza della SWIFT che ha sede in Belgio. **Nessuna Banca centrale del G10 dispone, attualmente, degli strumenti normativi per imporre formalmente decisioni alla SWIFT.** Le autorità di vigilanza possono, tuttavia, esercitare pressioni ("moral suasion") attraverso una serie di meccanismi volti a garantire che la SWIFT tenga conto delle loro raccomandazioni, tra i quali la comunicazione agli utenti SWIFT e ai loro supervisori di preoccupazioni relative alla sicurezza della SWIFT. Gli obiettivi della sorveglianza della SWIFT sono incentrati sulla sicurezza, l'affidabilità operativa, la continuità e la resilienza dell'infrastruttura della SWIFT.

La vigilanza della SWIFT è basata su un protocollo d'accordo tra la SWIFT e la BNB:
La BNB ha, inoltre, concluso Protocolli d'intesa bilaterali con ciascuna delle altre banche centrali che partecipano alla sorveglianza della SWIFT.
La BNB controlla gli sviluppi della SWIFT su base permanente. Essa individua le questioni più importanti attraverso l'analisi dei documenti forniti dalla SWIFT e attraverso le discussioni con la gestione. La BNB funge da punto di ingresso delle banche centrali G10 per la sorveglianza condivisa della SWIFT. La BNB presiede i gruppi politici e tecnici di alto livello che facilitano la sorveglianza condivisa, segnatamente lo SWIFT Cooperative Oversight group, che comprende le banche centrali G10 e la BCE, e l'Executive Group, che comprende la BNB, la BCE, la Banca del Giappone, la Banca d'Inghilterra e il Consiglio dei governatori della Federal Reserve USA.

OBIETTIVO DELL'AUDIZIONE:

- ***acquisire informazioni sui dati che la BNB ha ricevuto dalla SWIFT***
- ***conoscere la valutazione, da parte della BNB, di tale richiesta alla SWIFT dal punto di vista della conformità e le reazioni della BNB***
- ***acquisire informazioni sulle autorità europee e non europee che erano tenute informate dalla BNB in merito al programma e sulle loro reazioni a tale informazione***
- ***conoscere la valutazione, da parte della Banca Nazionale del Belgio, quanto ai rischi che la conoscenza dei dati trasferiti poteva comportare***

BCE:

Il sistema europeo di Banche centrali è legalmente tenuto a promuovere un buon funzionamento dei sistemi di pagamento. In tale contesto, la BCE partecipa alla sorveglianza condivisa della SWIFT insieme alle Banche centrali del G10, segnatamente come membro dello SWIFT Cooperative Oversight Group e dell'Executive Group.

OBIETTIVO DELL'AUDIZIONE:

- ***acquisire informazioni sui dati che la BCE ha ricevuto dalla SWIFT***
- ***conoscere la valutazione, da parte della BCE, di tale richiesta alla SWIFT dal punto di vista della conformità e le reazioni della BCE***
- ***acquisire informazioni sulle autorità europee e non europee che erano tenute informate dalla BCE in merito al programma e sulle loro reazioni a tale informazione***
- ***conoscere la valutazione, da parte della BCE, quanto ai rischi che la conoscenza dei dati trasferiti poteva comportare***

La Presidenza del Consiglio:

Rivolgendosi alla plenaria di luglio, la sig.ra Paula LEHTOMÄKI**,** ministro finlandese per gli affari europei che ricopre attualmente la Presidenza dell'UE, ha dichiarato che il Consiglio non era ancora in grado di confermare quanto riportato dai mezzi stampa in merito agli scambi di informazioni tra la SWIFT e le autorità americane; il ministro ha ricordato ai deputati al PE che spetta alle autorità nazionali stabilire cosa sia realmente accaduto ed ha, tuttavia, aggiunto che, qualora si possa stabilire che i fatti avvenuti necessitino una legislazione a livello europeo, l'UE sarebbe pronta ad intervenire.

OBIETTIVO DELL'AUDIZIONE E' DI:

- ***spiegare in modo esaustivo quanto gli Stati membri fossero al corrente di un accordo segreto tra la SWIFT ed il governo USA***
- ***esaminare la proposta di decisione quadro sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (COM 2005/0475) al fine di garantire che i cittadini europei possano godere di un uniforme ed elevato livello di protezione dei dati su tutto il territorio dell'Unione***
- ***esaminare quali misure adottare per impedire future violazioni della riservatezza***

La Commissione europea:

Il Commissario per la Giustizia, la libertà e la sicurezza, Franco Frattini, ha indicato, nel suo discorso in occasione della plenaria di luglio, che la Commissione europea – disponendo solo di informazioni parziali sulla questione—ha chiesto di essere ulteriormente informata in merito alle modalità con cui le autorità americane hanno ottenuto l'accesso ai dati sulle transazioni finanziarie in possesso della SWIFT.

Poiché è alle autorità nazionali che spetta, in primo luogo, l'adeguata applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati, è importante che esse prendano tutti i provvedimenti necessari per garantire che le regolamentazioni nazionali in tale settore siano adeguatamente applicate e rigorosamente messe in atto. Qualora gli sviluppi della questione SWIFT dovessero confermare la mancata osservanza delle disposizioni in vigore, la Commissione sarebbe tenuta ad avvalersi di tutti i poteri ad essa conferiti dai trattati.

OBIETTIVO DELL'AUDIZIONE E' DI STABILIRE:

- ***se la Commissione era al corrente del trasferimento delle informazioni e, in caso negativo, quando e come è venuta a conoscenza della sua esistenza?***
- ***quali misure si ripropone di adottare la Commissione qualora l'indagine attualmente in corso dovesse confermare che le autorità non hanno agito sulla base delle disposizioni in vigore?***
- ***se è necessario procedere ad una valutazione delle legislazione adottata dall'UE in materia di antiterrorismo, sotto il profilo dell'efficienza, della necessità, della proporzionalità e del rispetto per i diritti fondamentali.***

Le autorità per la protezione dei dati

Nell'Unione europea vale il principio della preminenza del diritto e qualsiasi trasferimento di dati personali verso paesi terzi è soggetto alla legislazione nazionale e comunitaria sulla protezione dei dati, in forza della quale ogni trasferimento deve**, in linea di principio,** essere autorizzato da un'autorità giudiziaria e qualsiasi deroga a tale principio deve essere proporzionata e fondata sulla legge o su un accordo internazionale.

Il Garante europeo della protezione dei dati:

il Garante europeo della protezione dei dati deve verificare se, in conformità delle disposizioni UE in vigore, la BCE era tenuta a reagire alla possibile violazione della protezione dei dati di cui era venuta a conoscenza.

OBIETTIVO DELL'AUDIZIONE E' DI STABILIRE:

- ***se, in conformità del regolamento (CE) N. 45/2001, la BCE era tenuta a reagire alla possibile violazione della protezione dei dati di cui era venuta a conoscenza***

Gruppo di lavoro sull'articolo 29 della direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

Il Gruppo di lavoro sull'articolo 29 è stato istituito per quanto riguarda la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

L'OBIETTIVO DELL'AUDIZIONE E' DI STABILIRE:

- ***quando il GL29 è venuto a conoscenza per la prima volta del trattamento dei dati effettuato dalla SWIFT su richiesta della autorità USA?***
- ***se il GL29 non era a conoscenza del trattamento dei dati, ritiene che tale informazione avrebbe dovuto essere scambiata tra la BCE e la Commissione, visto il suo ruolo nella tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali?***
- ***se esistano vuoti giuridici a livello nazionale e se il diritto comunitario in materia di protezione dei dati copra anche le banche centrali***
- ***quali ulteriori provvedimenti vanno adottati***

ALLEGATO

Segretariato dell'audizione:

Responsabili	Telefono	Indirizzo	E-mail
Martina SUDOVA (Amministratore)	(32.2) 283 1476	Parlamento europeo Rue Wiertz 60 RMD 01J040 B-1047 Bruxelles	ip-libe @europarl.europa.eu ip-econ @europarl.europa.eu
Philippe TROUSSARD (Amministratore)	(32.2) 283 2558	Parlamento europeo Rue Wiertz 60 ATR 00K029 B-1047 Bruxelles	
Ryszard DE GROOT (Assistente)	(32.2) 284 0795	Parlamento europeo Rue Wiertz 60 RMD 01J036 B-1047 Bruxelles	
Maria LAZAROVA (Segretaria)	(32.2) 283 2389	Parlamento europeo Rue Wiertz 60 RMD 01J044 B-1047 Bruxelles	

Comunicazione importante per i partecipanti all'audizione

Il seminario è aperto al pubblico. Tuttavia, per motivi di sicurezza, i partecipanti che non siano in possesso di una carta d'accesso del Parlamento europeo devono munirsi di un lasciapassare. Le persone che desiderano ottenere un lasciapassare del Parlamento europeo devono contattare il segretariato del seminario prima del 28 settembre 2006.

E' prevista l'interpretazione simultanea in 12 lingue (EN, FR, DE, IT, ES, NL, EL, HU, DA, SV, FI, PL).